

Cuneo, lì 20 luglio 2017

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 17/2017

RESPONSABILITA' SOLIDALE: IL COMMITTENTE RISCHIA DI PAGARE PRIMA DELL'APPALTATORE

Come noto, quando un'impresa (**il committente**) affida a un'altra impresa (**l'appaltatore**) il compito di erogare un servizio con un contratto di appalto, la legge prevede particolari **forme di salvaguardia per i dipendenti coinvolti**.

COME FUNZIONA LA RESPONSABILITA' SOLIDALE

Per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori subordinati impegnati nell'esecuzione di **appalti di opere e servizi**, è previsto il **regime di responsabilità solidale**, che incombe **su committente imprenditore, appaltatore e** ciascun eventuale **subappaltatore, per i crediti retributivi** (comprese le quote TFR), **i contributi previdenziali, nonché per i premi assicurativi** maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto e vantati dai dipendenti che hanno operato nell'appalto stesso.

Restano **escluse le sole sanzioni civili** di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Il termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità solidale fissato in **due anni dalla cessazione dell'appalto**.

Inoltre la norma prevede l'obbligo di assolvere al versamento delle relative ritenute IRPEF, nel caso in cui sia il committente ad eseguire il pagamento del **trattamento retributivo e/o contributivo dei lavoratori**.

NOVITA' NELL'APPLICAZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE

Per effetto di **recenti modifiche** normative, sono state **riviste** le procedure che regolano le modalità pratiche di applicazione del regime di responsabilità solidale.

Mentre **in precedenza** in caso di inadempienza dell'appaltatore/subappaltatore l'azione esecutiva poteva essere promossa nei confronti del committente solo **dopo** che l'esecuzione verso il patrimonio del responsabile avesse dato esito infruttuoso, **per effetto delle nuove previsioni normative** il committente/appaltatore **può** essere chiamato **direttamente** in causa dai lavoratori e dagli enti previdenziali per conseguire quanto dovuto **riguardo al contratto di appalto, entro i limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore**, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore di quanto pagato.

LE VERIFICHE DA METTERE IN ATTO

Il committente imprenditore/appaltatore, per **evitare di rispondere in solido dei mancati versamenti**, può verificare il regolare versamento delle retribuzioni, della contribuzione e dei premi dovuti dall'appaltatore/subappaltatore procedendo come segue:

- **richiedere il Durc** (Documento unico di regolarità contributiva);
- **riscontrare** l'elaborazione del **LUL** (Libro unico del lavoro);
- **verificare** i modelli **Unilav** sul personale;
- **richiedere** l'attestazione del pagamento degli stipendi (copia dei cedolini firmati dal dipendente).